

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIANA SPES SAN PROTASO ESAGONO SPORT

Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica oratoriana denominata "SPES San Protaso Esagono Sport" o più brevemente "SPES".

L'Associazione ha sede legale in MILANO, Via Osoppo N.2, ed ha durata illimitata. L'eventuale variazione della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta la modifica dello statuto.

I colori sociali dell'Associazione sono Giallo Rosso.

Art. 2

L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. Essa fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di San Protaso in Milano, aderirà al Centro Sportivo Italiano – CSI.

L'Associazione potrà altresì affiliarsi ad altri Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

L'attività sportiva dovrà svolgersi: in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel Progetto Pastorale della parrocchia nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, o espressi dalla comunità educativa parrocchiale.

L'Associazione Sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto ed i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 3

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani; l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti; l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica, l'assistenza, il perfezionamento, l'attività didattica per l'avvio e l'aggiornamento dell'attività sportiva.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal Centro Sportivo Italiano – C.S.I. e dagli altri Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.

Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di San Protaso in Milano, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito solo su base attiva.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia di riferimento nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art. 4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con Centro Sportivo Italiano – C.S.I., con le altre federazioni di appartenenza, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia di riferimento e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II **I SOCI**

Art. 5

E' socio dell'Associazione il Parroco *pro tempore* della parrocchia di San Protaso in Milano il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio e possono essere soci tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. I soci sono tenuti a tesserarsi agli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

I soci si distinguono in:

- a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva,
- c) soci sostenitori.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione attraverso una specifica richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile successiva alla data della richiesta. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

I soci che desiderano candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovranno presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo in carica 60 gg prima della data delle elezioni, motivando e garantendo la loro disponibilità a ricoprire le cariche elettive.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del Centro Sportivo Italiano – C.S.I. e degli altri Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e autorizzate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e morte.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del Centro Sportivo Italiano – C.S.I.

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione. È convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci con diritto al voto, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Al termine di ogni sessione assembleare dovranno essere redatti i verbali delle delibere assunte, che verranno controfirmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio ad esclusione dei componenti il Consiglio direttivo. Ogni socio può essere portatore di una sola

delega.

Art. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di quattro e più di dodici; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci presenti all'assemblea; delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di quattro membri e da un massimo di dodici membri. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 18

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di San Protaso in Milano, o il vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; b) fissare la data dell'Assemblea annuale dei soci; c) redigere il rendiconto economico finanziario; d) predisporre la relazione dell'attività svolta; e) deliberare sulla scelta dei tecnici; f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; f) stabilire l'ammontare delle quote associative; g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione. In particolare sulla scelta dei tecnici e dirigenti dell'associazione occorrerà il preventivo benestare del parroco della parrocchia di San Protaso o del Vicario parrocchiale o del direttore dell'oratorio a ciò delegato.

Art. 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui vengono delegati i poteri di ordinaria amministrazione.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti un Vicepresidente, un ed un Segretario-Tesoriere.

In caso di dimissioni del Presidente subentrerà alla carica di Presidente il Vicepresidente che assumerà la carica di Presidente *pro tempore*.

Art. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino

alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei consiglieri. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Titolo IV **IL PATRIMONIO**

Art. 22

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.

Potranno concorrere, altresì, alla formazione del patrimonio dell'Associazione i proventi delle varie attività sportive, nonché le gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva e per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci e trasmesso, per conoscenza, alla parrocchia.

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai soli fini sportivi, ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea straordinaria dei soci, sentito il parere del Parroco *pro tempore* della parrocchia di San Protaso in Milano o del vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato e l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo V **NORME FINALI**

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo

dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del C.S.I. e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

MILANO, Febbraio 2005 [*luogo e data*]

[*Seguono le firme dei soci presenti*]